

più solerte attività nei rapporti interni (§ 137). Già dal secolo XII si parla del *consilium duorum propinquorum*, che interviene nei negozi più solenni della tutela, e di qui nasce l'istituto, composto da due o quattro persone, scelte dalla pubblica autorità tra i parenti o i vicini, o in mancanza tra i *boni homines*. In origine, il consiglio di famiglia può anche surrogare il tutore; più tardi completa soltanto e sorveglia l'opera di lui. Quanto alla vigilanza del magistrato, esercitata in origine dai giudici e messi regi, viene assunta nel Comune da principio dai consoli del placito o di giustizia, insieme con le altre funzioni di giurisdizione volontaria (§ 94); più tardi dal podestà e dai suoi giudici, creandosi, nel secolo XIII, quasi in ogni città, una curia speciale per questi negozi, detta *curia pupillorum*, che a Venezia fu tenuta dai Procuratori di S. Marco, a Trento dai giudici delle tutele, a Firenze dagli ufficiali dei pupilli, in molti luoghi dagli avvocati dei poveri. Questa pubblica vigilanza, ereditata dal *mundio regio*, non sorge più da interessi fiscali, ma soltanto per la protezione del pupillo.

L'ufficio del tutore importa gli obblighi di prestar giuramento, di dar cauzione e di redigere inventario nell'atto dell'assunzione; e poi obbliga alla resa dei conti. Quest'ultimo atto è circondato, nel diritto statutario, da più rigorose cautele, poichè ha luogo ogni anno, dinanzi al consiglio di famiglia ed al giudice, e, quando significhi piena approvazione, vale a sciogliere il tutore da ogni responsabilità. Inoltre ogni atto più grave, che trascenda l'amministrazione ordinaria, deve essere sottoposto al controllo preventivo di questi organi. Così la legislazione italiana, piuttostochè far ricorso alle pene romane o mettere in azione troppo frequente la *in integrum restitutio*, mira a prevenire i danni di un mal governo, con l'assidua vigilanza del consiglio di famiglia e del pubblico potere. Sulla traccia del diritto romano, si regolò l'ipoteca sui beni del tutore, le cause di scusa, di incapacità e di rimozione dalla tutela; ma per nuovi impulsi